

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5374 del 11/10/2017
Oggetto	Modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal SUAP del comune di Monzuno ed adottata dalla Provincia di Bologna con determina n°2065 PG n°111956 del 15/07/2014 relativa alla società MF GROUP Spa per lo stabilimento sito in comune di Monzuno, fraz. Rioveggio, via Braine n° 54/A
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5547 del 09/10/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno undici OTTOBRE 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal SUAP del comune di Monzuno ed adottata dalla Provincia di Bologna con determina n°2065 PG n°111956 del 15/07/2014 relativa alla società MF GROUP Spa per lo stabilimento sito in comune di Monzuno, fraz. Rioveggio, via Braine n° 54/A

Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² relativa alla società MF GROUP Spa per lo stabilimento ubicato nel comune di Monzuno, fraz. Rioveggio, via Braine n° 54/A che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione all'emissione in atmosfera ³
 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura ⁴
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate nell'allegato A alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Revoca la precedente AUA adottata dalla Provincia di Bologna con determina n°2065 PG n°111956 del 15/07/2014.
4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵;

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

² Ai sensi dell'art. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

⁴ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

5. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶
6. Obbliga la società MF GROUP Spa a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁷
7. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
8. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;;
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società MF GROUP Spa, c.f e p. iva 02524090276, avente sede legale e stabilimento in comune di Monzuno, fraz Rioveggio, via Braine n° 54/A, ha presentato in data 13/04/2017⁸ al Suap dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese una domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente⁹.

Tale domanda di modifica sostanziale dell'AUA contiene la richiesta di modifica delle emissioni in atmosfera, mentre in merito agli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura è dichiarato che non sono state apportate modifiche rispetto a quanto autorizzato.

In data 01/06/2017 è pervenuto il contributo tecnico all'istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE ¹⁰. In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.798 del 30/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori complessivamente dovuti ad ARPAE, dalla ditta richiedente, ammontano ad € 606,00 (importo corrispondente alla emissioni in atmosfera cod tariffa 12.03.04.02).

Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

⁸ Domanda di AUA agli atti di ARPAE con PGBO/2017/8253 del 13/04/2017 **pratica SINADOC n°13663 del 2017**

⁹ Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del comune di Monzuno ed adottata dalla Provincia di Bologna con determina n°2065 PG n° 111956 del 15/07/2014

¹⁰ Parere agli atti di ARPAE con PGBO/2017/12406 del 01/06/2017

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione allo scarico di reflui idrici domestici in pubblica fognatura e pertanto trattasi di scarico sempre ammesso in pubblica fognatura ai sensi dell'art 107, comma 2 del DLgs 152/06 e smi, a condizione che venga rispettato quanto stabilito dal regolamento del gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'Autorità d'ambito;

Il Responsabile
U Autorizzazioni Ambientali
Stefano Stagni ¹¹

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

¹¹ Firma apportata ai sensi:
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 “Approvazione dell’Assetto organizzativo analitico dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae”;
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
della Delega, PGBO/2016/24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni Ambientali, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni Ambientali.

Autorizzazione Unica Ambientale

MF GROUP Spa - comune di Monzuno - fraz. Rioveggio - via Braine n° 54/A

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di stampe grafiche e di titoli di edificazione, fornitura di carte prepagate a banda magnetica svolta dalla società MF GROUP Spa nello stabilimento ubicato in comune di Monzuno, fraz. Rioveggio, via Braine n° 54/A, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società MF GROUP Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE SCARICO AUTOMEZZI

Portata massima	2100 Nm ³ /h
Altezza minima	13 m
Durata massima	1 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	130 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	600 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	50 mg/Nm ³
Ossido di carbonio	2500 mg/Nm ³
Sostanze organiche (esprese come C-org totale)	300 mg/Nm ³

Non è fissata alcuna periodicità di controllo a carico della Direzione aziendale.

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: LAMINATORE BURKLE R25

EMISSIONE E26

PROVENIENZA: LAMINATORE BURKLE R80

EMISSIONE E27

PROVENIENZA: LAMINATORE PBL R56

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Altezza minima	13 m
Durata massima	18 h/g

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobbo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche (esprese come C-org totale) 50 mg/Nm³

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: SERIGRAFICA SAKURAI 72 - CAPPE

EMISSIONE E24

PROVENIENZA: SERIGRAFICA SAKURAI 102 - CAPPE

Portata massima 4000 Nm³/h
Altezza minima 13 m
Durata massima 15 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche (esprese come C-org totale) 50 mg/Nm³

EMISSIONE E4

PROVENIENZA: SERIGRAFICA SAKURAI 72A–LINEA ESSICCAZIONE

EMISSIONE E25

PROVENIENZA: SERIGRAFICA SAKURAI 102A – FORNO

Portata massima 3600 Nm³/h
Altezza minima 13 m
Durata massima 15 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche (esprese come C-org totale) 50 mg/Nm³

EMISSIONE E5

PROVENIENZA: LITOGRAFICA KOMORI 6 20 –LINEA ESSICCAZIONE

EMISSIONE E17

PROVENIENZA: LITOGRAFICA KOMORI 6 28 –LINEA ESSICCAZIONE

EMISSIONE E21

PROVENIENZA: LITOGRAFICA KOMORI 6 40 –LINEA ESSICCAZIONE

Portata massima 3700 Nm³/h
Altezza minima 13 m
Durata massima 15 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche (esprese come C-org totale) 50 mg/Nm³

EMISSIONE E6

PROVENIENZA: LITOGRAFICA KOMORI 6 20 – CAPPE

EMISSIONE E16

PROVENIENZA: LITOGRAFICA KOMORI 6 28 – CAPPE

EMISSIONE E20

PROVENIENZA: LITOGRAFICA KOMORI 6 40 – CAPPE

Portata massima 6600 Nm³/h

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobbo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

Altezza minima	13 m
Durata massima	15 h/g
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI	
Sostanze organiche (esprese come C-org totale)	50 mg/Nm ³

EMISSIONE E11
PROVENIENZA: TUNNEL LAVAGGIO TELAI

Portata massima	2000 Nm ³ /h
Altezza minima	13 m
Durata massima	1 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI	
Sostanze organiche (esprese come C-org totale)	50 mg/Nm ³

EMISSIONE E29
PROVENIENZA: ASPIRAZIONE TESATURA TELAI

Portata massima	4000 Nm ³ /h
Altezza minima	13 m
Durata massima	2 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI	
Sostanze organiche (esprese come C-org totale)	50 mg/Nm ³

EMISSIONE E30
PROVENIENZA: LAVAGGIO TELAI CON ACQUA

Portata massima	3200 Nm ³ /h
Altezza minima	13 m
Durata massima	2 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI	
Sostanze organiche (esprese come C-org totale)	50 mg/Nm ³

EMISSIONE E31
PROVENIENZA: FORNO LINEA LASTRE

Portata massima	700 Nm ³ /h
Altezza minima	13 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI	
Sostanze organiche (esprese come C-org totale)	50 mg/Nm ³

EMISSIONI E32 – E33 – E34
PROVENIENZA: CENTRALE TERMICA

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione in quanto proveniente da impianti termici civili con potenza termica nominale complessiva inferiore a 3 MW.

EMISSIONE E35

PROVENIENZA: FORNO LASTRE MINI BABY

Portata massima	800 Nm ³ /h
Altezza minima	13 m
Durata massima	15 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche (esprese come C-org totale)	50 mg/Nm ³
--	-----------------------

EMISSIONE E36

PROVENIENZA: VASCA SVILUPPO LASTRE

Portata massima	1000 Nm ³ /h
Altezza minima	13 m
Durata massima	15 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche (esprese come C-org totale)	50 mg/Nm ³
--	-----------------------

EMISSIONE E37

PROVENIENZA: MACCHINA INK JET – PERSONALIZZAZIONE CARTE

Portata massima	4000 Nm ³ /h
Altezza minima	13 m
Durata massima	20 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche (esprese come C-org totale)	50 mg/Nm ³
--	-----------------------

EMISSIONE E38

PROVENIENZA: MACCHINA INK JET – PERSONALIZZAZIONE CARTE

Portata massima	2400 Nm ³ /h
Altezza minima	13 m
Durata massima	21 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche (esprese come C-org totale)	50 mg/Nm ³
--	-----------------------

EMISSIONE E39

PROVENIENZA: TAVOLO TESATURA TELAI PT ZONA A1

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Altezza minima	13 m

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

Durata massima 15 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche (esprese come C-org totale) 50 mg/Nm³

EMISSIONE E40

PROVENIENZA: MACCHINA 1 REPARTO PERSONALIZZAZIONE INKJET (SISTEMA 9)

EMISSIONE E41

PROVENIENZA: MACCHINA 2 REPARTO PERSONALIZZAZIONE INKJET (MCE500)

EMISSIONE E42

PROVENIENZA: MACCHINA 3 REPARTO PERSONALIZZAZIONE INKJET (CARDLINE 1 P2)

EMISSIONE E43

PROVENIENZA: MACCHINA 4 REPARTO PERSONALIZZAZIONE INKJET (CARDLINE 3 P6)

EMISSIONE E44

PROVENIENZA: MACCHINA 5 REPARTO PERSONALIZZAZIONE INKJET (CARDLINE 4 P4)

EMISSIONE E46

PROVENIENZA: MACCHINA 5 REPARTO PERSONALIZZAZIONE INKJET (CARDLINE)

Portata massima 1500 Nm³/h

Altezza minima 13 m

Durata massima 21 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche (esprese come C-org totale) 50 mg/Nm³

EMISSIONE E45

PROVENIENZA: LAVAGGIO TESTE STAMPA REPARTO PERSONALIZZAZIONE INKJET

Portata massima 5000 Nm³/h

Altezza minima 13 m

Durata massima 10 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche (esprese come C-org totale) 50 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: adsorbimento carboni attivi

PUNTI DI EMISSIONE DA RICAMBI ARIA E PRESE D'ARIA

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobbo@cert.arpae.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2002 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di

misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione $\pm$ Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potrà disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio dei punti di emissione da E39 a E46 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dei punti di emissione da E39 a E46 e comunque non oltre il 30.09.2018 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data tutte le prese di campionamento delle emissioni per le quali è prevista periodicità di analisi, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
4. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico

adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.

5. La società MF GROUP Spa dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per tutti i punti di emissione, escluso il punto E1 per il quale non è fissata alcuna periodicità di autocontrollo. La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta MF GROUP Spa, con scritta a vernice indelebile con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.